

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 77

Riunione del 16 Giugno 2010

45.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- SANTE MARFOLI n.q. di Presidente della MARINO PALLAVOLO
- MARINO PALLAVOLO ASD n.p. del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 4 febbraio 2010, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

CHRISTIAN STORTINI per avere, in data 6 ottobre 2009, sottoscritto un modulo F di primo tesseramento per la società Marino Pallavolo ASD, pur essendo già vincolato con la società Tempo Volley 2000, con violazione dell'art. 10, comma 3, e art. 17 Statuto Fipav, dell'art. 19, comma 2, art. 30 e art. 31 R.A.T. Fipav,

SANTE MARFOLI nella qualità di Presidente della Marino Pallavolo ASD, per aver, in concorso con l'atleta Christian Stortini, aggirato la normativa della FIPAV riguardante il tesseramento, tesserando l'atleta Christina Stortini per la stagione 2009-2010, come primo tesseramento, nonostante il suddetto atleta fosse già tesserato per al Tempo Volley 2000, con violazione dell'art. 17, comma 3, Statuto Fipav, dell'art. 19, comma 2, art. 30 e art. 31 R.A.T. Fipav,

MARINO PALLAVOLO ASD in persona del Presidente pro-tempore, per avere, in concorso con l'atleta Christian Stortini, aggirato la normativa della Fipav riguardante il tesseramento, tesserando l'atleta Christina Stortini per la stagione 2009-2010, come primo tesseramento, nonostante il suddetto atleta fosse già tesserato per al Tempo Volley 2000, con violazione degli artt. 9 e 17, comma 3, Statuto Fipav, degli artt. 2, 30 e 31 R.A.T. Fipav ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, Reg. Giur. Fipav.

PREMESSA

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 3 Marzo 2010.

Con Comunicato Ufficiale n. 46 del 22 marzo 2010 la CGN, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale, dichiarava gli incolpati, SANTE MARFOLI, nella qualità di Presidente della Marino Pallavolo ASD, e la MARINO PALLAVOLO ASD, nella persona del Presidente pro-tempore, responsabili dei fatti loro ascritti e, quindi, condannava, il primo, alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque, la seconda, alla sanzione pecuniaria di €500,00.

In particolare, la CGN rilevava che il SANTE MARFOLI aveva proceduto al tesseramento on-line dell'atleta Christian Stortini pur non disponendo della sua sottoscrizione del modulo di tesseramento. Tale condotta, documentalmente provata, configurava la violazione degli artt. 17 Statuto Federale, 24, 28 e 29 R.A.T., oltre le ulteriori contestazioni.

Con riferimento, invece, all'atleta CHRISTIAN STORTINI ne escludeva il concorso, essendo emersa la sua buona fede nell'aver confidato nella realizzazione di un mero trasferimento in prestito e non di un nuovo tesseramento.

./.

Avverso tale provvedimento la MARINO PALLAVOLO ASD ed il Sig. SANTE MARFOLI proponevano appello innanzi alla Commissione d'Appello Federale, con unico atto, affinché "previo accertamento della falsità della apocrifia della firma del Sig. Sante Marfoli, n.q. di Presidente p.t. della Marino Pallavolo ASD, apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. 1) Voglia accogliere il presente appello e annullare la decisione adottata in data 3.03.2010/22.03.2010 relativa alla sospensione per il Sig. Sante Marfoli n.q. di Presidente della Marino Pallavolo ASD da ogni attività federale per mesi cinque e al pagamento per la Marino Pallavolo ASD nella persona del Presidente p.t. della sanzione pecuniaria di €500,00 in quanto invalida e in contrasto con l'art. 21, comma 2 Reg Giur. e l'art. 73, comma 2, Reg. Giur.; 2) Voglia disporre la restituzione della tassa versata come da bollettino c/c allegato al presente atto in originale". Gli appellanti rilevavano, sostanzialmente, di non aver ricevuto l'avviso di convocazione innanzi alla CGN per la data del 3 marzo 2010, non inviato presso il domicilio eletto, essendo in effetti, le relative raccomandate, tornate al mittente poiché i destinatari risultavano sconosciuti.

Con comunicato ufficiale n. 40 del 22 aprile 2010 la CAF, rilevando che l'avviso di convocazione suddetto non risultava essere pervenuto con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ai danni delle parti incolpate, annullava la decisione impugnata ed inviava conseguentemente gli atti alla CGN per un nuovo esame del merito.

La CGN, quindi, visto tale provvedimento deliberava di procedere a nuovo giudizio nei confronti di SANTE MARFOLI, nella qualità di Presidente della Marino Pallavolo ASD, e della MARINO PALLAVOLO ASD, nella persona del Presidente pro-tempore, in relazione ai capi di incolpazione precedentemente indicati, disponendone la convocazione per il giorno 19 maggio 2010 poi ulteriormente rinviata al 16 giugno 2010, al fine di acquisire, con la cooperazione degli incolpati, copia del Mod. F, sottoscritto dall'atleta Christian Stortini per la definizione del procedimento disciplinare.

./.

CONSIDERATO CHE

Alla riunione del 16 giugno 2010 il legale degli incolpati, pur riportandosi a quanto in precedenza dedotto, precisava che la documentazione richiesta dalla CGN (modulo sottoscritto dall'atleta Christian Stortini) era verosimilmente andata smarrita durante il cambiamento dell'amministrazione del sodalizio e, pertanto, nulla depositava.

Tale circostanza, invero, non consente a questa Commissione di verificare, come auspicato, il modulo effettivamente sottoscritto dall'atleta Stortini e, quindi, se, come rilevato dal legale degli incolpati, possa invero ricondursi la fattispecie *de quo* ad un mero errore di digitazione compiuto dalla MARINO PALLAVOLO ASD nell'inserimento del nome dell'atleta.

Ciò, al contrario, avvalorava quanto già rilevato da questa Commissione, seppur in diversa composizione, con Comunicato Ufficiale del 22 marzo 2010, da intendersi integralmente richiamato, non ritenendo ravvisabile nel caso di specie, in capo agli incolpati, una condotta riconducibile ad un mero errore materiale.

Si ribadisce, quindi, che il Presidente del Sodalizio, con condotta documentalmente provata ed in mancanza di prova contraria, ha proceduto al tesseramento on-line dell'atleta Stortini pur non disponendo della sua sottoscrizione del modulo di tesseramento, incorrendo in tal modo nelle violazioni indicate nella predetta delibera (art. 17 statuto federale, artt. 24, 28 e 29 R.A.T. oltre alle ulteriori contestazioni mosse agli incolpati).

Come più volte chiarito dalla CGN, con precedenti pronunce, non può non essere sanzionata la condotta posta in essere dai Sodalizi e cioè dai loro Presidenti, che in materia di tesseramento on-line, si pongono in assoluto e colpevole contrasto con le norme statutarie e regolamentari vigenti.

./.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, condanna:

- **SANTE MARFOLI** nella qualità di Presidente della Marino Pallavolo ASD, alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi CINQUE;
- **MARINO PALLAVOLO ASD** nella persona del Presidente pro-tempore alla sanzione pecuniaria di €500,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 24 Giugno 2010